REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/70 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1970

relativo agli aiuti al magazzinaggio privato per vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto dei tipi R I ed A I

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che, qualora la situazione del mercato lo esiga, può essere deciso di estendere la concessione degli aiuti a vini da pasto diversi dai vini da pasto del tipo per il quale il prezzo medio rimane per due settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento e che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto di tale tipo ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1580/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, relativo agli aiuti al magazzinaggio privato per il vino da pasto dei tipi R I, A I ed A II (3), è stato constatato che occorre accordare un aiuto al magazzinaggio privato per i vini da pasto dei tipi citati ; che l'importo di tali aiuti risulta dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto (4) ;

considerando che attualmente i corsi dei vini da pasto sono in ribasso sui mercati della Comunità ; che tale tendenza è caratterizzata dal fatto che dall'inizio della campagna viticola 1970/1971 i prezzi degli anzidetti tipi di vini da pasto sono scesi, in diversi centri di commercializzazione, al di sotto del prezzo limite per l'intervento ; che tali prezzi non sono ancora risaliti al di sopra di detti prezzi limite, malgrado le misure d'intervento determinate dal regolamento (CEE) n. 1580/70 ; che tale situazione è dovuta in particolare dal fatto che dei vini da pasto con caratteristiche simili a quelle dei tipi R I ed A I non fruiscono degli aiuti al magazzinaggio ed entrano pertanto in concorrenza con i vini dei tipi suddetti ; se i suddetti vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto dei tipi R I ed A I continuano a sfuggire agli interventi operati per una stabilizzazione dei corsi ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità che tali vini formino oggetto di contratti di magazzinaggio ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'aiuto al magazzinaggio privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1437/70 è accordato per i vini da pasto diversi da quelli dei tipi R I, R III, A I, A II ed A III ed aventi graduazione alcolometrica effettiva non inferiore a 9°5 n é superiore a 12°5.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 viene accordato fintantoché è accordato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1580/70, un aiuto al magazzinaggio privato per il tipo di vino da pasto che si trova in stretta relazione economica con il vino da pasto in causa.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 172 del 5. 8. 1970, pag. 38.
(4) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.

I vini da pasto rossi o rosati di cui al paragrafo 1 si trovano in stretta relazione economica con il tipo di vino da pasto R I.

I vini da pasto bianchi di cui al paragrafo 1 si trovano in stretta relazione economica con il tipo di vino da pasto A I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI